

N. 28/16 Reg. MCR

N. 1260/16 Reg. Gen. NR



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### Sezione penale

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati

dott. Dario De Luca – Presidente

dott.ssa Alessandra Cardarelli – Giudice rel.

dott. Luca Ramponi – Giudice

visto l'appello proposto nell'interesse di FACEBOOK IRELAND Ltd., in qualità di Hosting Provider del servizio Facebook ed in particolare della pagina sul servizio Facebook “**██████████**” e del gruppo sul servizio Facebook “**██████████**”, avverso l'ordinanza dell'1.7.2016, depositata il 4.7.2016, con la quale il GIP del Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di dissequestro parziale;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.9.2016 (con dispositivo già depositato in data 26.9.2016),

#### **osserva:**

Occorre premettere che la presente vicenda – che si inserisce nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di **██████████**, indagato per i reati di minacce e di diffamazione in danno della giornalista **██████████** – trae origine, per quanto riguarda la posizione dell'istante, dal provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip di Reggio Emilia il 7.3.2016, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo “*dei gruppi Facebook “**██████████**-comunità” e “**██████████** chiuso” mediante oscuramento*”, in relazione alla pubblicazione, sugli stessi, di alcuni “*post*” (ossia alcuni commenti) ritenuti sia diffamatori che minacciosi nei confronti di **██████████**, giornalista del **██████████**.

A seguito della notifica del citato decreto la Facebook Ireland – che inizialmente non aveva ottemperato alle prescrizioni di tale provvedimento – aveva, poi, rimosso dapprima “*l'accesso ai post individuati nel medesimo decreto*” e successivamente, avendo il pubblico ministero evidenziato l'esecuzione solo parziale delle prescrizioni e sollecitato l'esecuzione del provvedimento di sequestro, aveva rimosso l'accesso sia alla Pagina Facebook che al Gruppo Facebook sopra detti.

Con successiva istanza presentata al pubblico ministero il 14.6.2016 Facebook Ireland formulava richiesta di revoca parziale del sequestro, chiedendo che venissero modificate “*le modalità*”

*esecutive del decreto di sequestro preventivo” con la revoca “(dell’)oscuramento integrale della Pagina Facebook “ [REDACTED] – comunità” e del Gruppo Facebook “ [REDACTED] – gruppo chiuso” e con la limitazione del vincolo reale “ai singoli post ritenuti diffamatori”.*

Trasmessa l'istanza con il parere contrario del pubblico ministero, il Gip – con il provvedimento oggetto del presente procedimento di appello – rigettava la richiesta, rilevando che l'istante Facebook Ireland – terzo estraneo alla vicenda giudiziaria – era *“privo di attuale e concreto interesse alla revoca parziale del sequestro”*, posto che sia la Pagina Facebook che il Gruppo, gravati dal vincolo, nell'ipotesi di “dissequestro” *“tornerebbero nella disponibilità non dell'istante, ma delle persone che – tramite la piattaforma Facebook – hanno creato e gestiscono tali luoghi virtuali”*.

Il Gip evidenziava, comunque, che, anche a voler ritenere ammissibile l'istanza, *“il mantenimento del sequestro sui soli posts sarebbe idoneo ad impedire che siano aggravate o protrate le conseguenze dei reati già consumati, ma non ad impedire la commissione di ulteriori analoghi fatti delittuosi, poiché i beni tornerebbero nella libera disponibilità – tra gli altri – di coloro che hanno posto in essere i fatti per cui il sequestro è stato originariamente disposto”*.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'istante deducendo che erroneamente il Gip avrebbe rigettato l'istanza di revoca parziale del sequestro e formulando doglianze sotto due distinti profili.

Con il primo motivo l'appellante contesta, in particolare, la ritenuta carenza di interesse concreto ed attuale sul rilievo che, essendo ormai ammesso – dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità – il sequestro preventivo di *“pagine web” e “siti internet”*, con l'imposizione di prescrizioni per l'esecuzione di tale misura al gestore del relativo servizio, ossia all'Internet Service Provider (come ribadito, dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 31022 del 29.1.2015, laddove si evidenzia che *“il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche diffuse sul web implica un intervento sul prestatore di servizio (internet Service Provider), perché impedisca l'accesso al sito o alla singola pagina ovvero disponga il blocco o la cancellazione del file incriminato; tanto comporta inevitabilmente l'inibitoria di una determinata attività”* gestita dallo stesso ISP), non potrebbe ammettersi l'imposizione di prescrizioni (che si risolvono sostanzialmente in un'inibitoria e, quindi, in un *facere* per il destinatario di tali prescrizioni, pur se del tutto estraneo all'attività illecita) senza attribuire al destinatario di tali ordini e prescrizioni la possibilità di *“impugnare”* il provvedimento che li contempla.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 321, comma 3, c.p.p. prevede, infatti, in tema di sequestro preventivo, che la richiesta di revoca (anche solo parziale) della misura cautelare può essere proposta, oltre che dal pubblico ministero, anche dall'interessato: ed è evidente che con tale espressione la disposizione citata si riferisce a colui che vanta un interesse concreto ed attuale a tale revoca o modifica.

E', poi, principio consolidato, desumibile dalla complessiva disciplina in materia di impugnazioni (anche in tema di misure cautelari), che il mezzo di gravame, per essere ammissibile, deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale, da intendersi quale situazione favorevole o vantaggiosa derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta (anche qualora si tratti dello stesso indagato nel procedimento penale: cfr. fra le altre, Cass. Sez. III, 8.4.2016, n. 30008; 20.1.2016, n. 9947; sez. II, 16.9.2015, n. 50315).

Tale principio, in tema di misure cautelari reali ed in particolare di impugnazione avverso i provvedimenti aventi ad oggetto il sequestro preventivo, è ulteriormente esplicitato (e delimitato) con l'attribuzione – all'art. 322 bis c.p.p. – del potere di appellare le ordinanze in materia di sequestro preventivo all'indagato (ed al suo difensore), al pubblico ministero e, qualora si tratti di soggetti terzi rispetto al procedimento, alla “*persona alla quale le cose sono state sequestrate*” ed alla “*persona che avrebbe diritto alla restituzione*”, così attribuendosi anche a tali soggetti (se estranei al procedimento) il potere di impugnare provvedimenti che (evidentemente) incidono in concreto su posizioni meritevoli di tutela per l'ordinamento (e ancor prima quello di richiedere la modifica o la revoca del provvedimento stesso al giudice che lo ha emesso), al fine di consentire a tali soggetti la possibilità di interloquire e di fare valere le proprie ragioni (che ben possono “soccombere” di fronte ad interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di “maggior tutela”, come nell'ipotesi in cui la cosa oggetto di sequestro possa essere concretamente utilizzata per la commissione del reato o di ulteriori reati o la libera disponibilità della cosa determini in sé un aggravamento delle conseguenze del reato).

Ma è evidente che tale potere (prima di richiedere la revoca o modifica e poi di impugnare il relativo provvedimento) è strettamente correlato ad un vantaggio immediato e diretto conseguente alla cessazione del vincolo, del quale deve essere (in concreto) titolare colui al quale viene attribuito il potere stesso.

Orbene, nel caso di specie la società Facebook Ireland, pur essendo titolare del servizio e gestore di tale servizio in favore dei destinatari del servizio stesso e pur essendo titolare di diritti connessi a tale posizione, non può essere considerata, nell'ipotesi di sequestro preventivo di pagina o gruppo Facebook, la persona alla quale le “*cose sono state sequestrate*”, posto che tale condizione si realizza solo nell'ipotesi in cui la persona abbia una effettiva disponibilità di ciò che ha costituito oggetto del vincolo reale, che si concretizza – nel caso di sequestro di pagine *web* o siti *internet* – nella possibilità di gestire in concreto quella pagina o quel sito, avendone il potere di gestione e di amministrazione.

Né il necessario intervento della società di gestione (quale Internet Service Provider) per la materiale esecuzione del sequestro avente ad oggetto una pagina *web* o un sito *internet* e la circostanza che tale società sia destinataria di prescrizioni dell'autorità giudiziaria, a lei imposte

proprio per rendere possibile l'esecuzione del sequestro, valgono ad attribuire alla società stessa il potere di richiedere la revoca o la modifica e di proporre impugnazione avverso il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

E, del resto, proprio la disciplina contenuta nel D.L.vo 70/2003, nell'escludere (a determinate condizioni) la responsabilità della società dell'informazione nell'attività di trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e nella memorizzazione temporanea o non temporanea di tali dati, prevede espressamente – agli artt. 14, 15 e 16 – che l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa) *“può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio”* di tali attività, *“impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”* (ma senza che da ciò derivi un interesse concreto ad impugnare il provvedimento dell'autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi nelle quali si esclude la responsabilità della società di informazione).

Diversamente opinando (ed ancorando, come pure sostenuto dall'appellante, il diritto di formulare richieste di revoca o modifica – e quello di impugnazione da parte della società di informazione – alla titolarità di *“un significativo e concreto interesse a difendere la libertà di espressione dei propri utenti nonché l'esercizio dei propri diritti costituzionali contro qualsivoglia abuso o violazione”*: cfr. pag. 7 dell'atto di appello) si dovrebbe giungere alla conclusione (certo non ipotizzabile) che qualunque utente della rete *internet*, in quanto titolare di un diffuso interesse all'informazione, potrebbe richiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari di sequestro e potrebbe impugnare tali provvedimenti.

D'altronde, proprio la sentenza delle Sezioni Unite sopra detta (e più volte richiamata dalla stessa difesa), pur ammettendo il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. *“di un sito web o di una singola pagina telematica”*, attuato tramite (e anche se ciò determina) l'imposizione *“al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata”*, evidenzia – sempre sul punto – che, *“nell'ambito del mondo digitale, il sequestro preventivo, ove ne ricorrano i presupposti, investe direttamente la disponibilità delle risorse telematiche o informatiche d'interesse, equiparate normativamente a “cose”, e ridonda, solo come conseguenza, anche in inibizione di attività, per garantire concreta incisività alla misura”*, così ribadendo che *“(q)uesta, quindi, non tradisce la sua connotazione di cautela reale e non si pone comunque, anche in relazione al suo risvolto inibitorio, al di fuori della legalità, tenuto conto delle specifiche previsioni normative di cui al d.lgs. n. 70 del 2003”*.

E proprio perché l'inibitoria è solo accessoria alla cautela reale (perché tale da rendere effettivo il vincolo), non può certo essere tale attività (imposta all'Internet Service Provider) a comportare una legittimazione attiva della società dell'informazione ad impugnare il provvedimento in materia di cautela reale e, ancor prima, a chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare,

trattandosi di situazione tale da non legittimare tale potere.

Con l'effetto che sotto tale profilo, e dovendosi condividere la valutazione espressa sul punto dal primo giudice (circa la carenza di interesse della società dell'informazione), l'appello è infondato.

Del pari infondato è, comunque, anche il secondo motivo di appello, con il quale l'istante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ravvisato, a fondamento della necessità di mantenimento del vincolo del sequestro preventivo della “*Pagina Facebook* “ [REDACTED] – *comunità*” e del Gruppo Facebook “ [REDACTED] – *gruppo chiuso*”, senza limitarlo “*ai singoli post ritenuti diffamatori*”, il pericolo di consumazione di ulteriori delitti, con ciò individuando – a detta dell'appellante – esigenze cautelari del tutto nuove e diverse da quelle originariamente ravvisate (laddove, nel provvedimento di sequestro del 7.3.2016, il Gip aveva più volte ribadito la sussistenza di un concreto pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato), così determinando una violazione del contraddittorio.

Al riguardo, va osservato che il primo giudice, nel motivare il rigetto e le ragioni di tale rigetto (e rilevando, in particolare, come il “*mantenimento del sequestro sui soli posts sarebbe idoneo ad impedire che siano aggravate o protratte le conseguenze dei reati già consumati, ma non ad impedire la commissione di ulteriori analoghi fatti delittuosi, poiché i beni tornerebbero nella disponibilità – tra gli altri – di coloro che hanno posto in essere i fatti per cui il sequestro è stato originariamente disposto*”), ha evidentemente meglio specificato le esigenze cautelari originariamente poste a fondamento del vincolo, avendo fin dall'origine disposto il sequestro preventivo della “*pagina*” e del “*gruppo*” sopra detti, senza limitarlo ai “*posts*” minacciosi e diffamatori: vincolo ancor più giustificato – va qui rilevato – ove si considerino le ulteriori pubblicazioni apparse dopo che era stata data notizia dell'iniziale mancato adempimento della società Facebook all'originario provvedimento di sequestro preventivo (cfr. aff. 99 del fascicolo del pubblico ministero).

Mentre non è pertinente, sotto tale profilo, il richiamo alla lesione del principio del contraddittorio, posto che il contraddittorio è garantito in sede di gravame: e del resto proprio le pronunce richiamate sul punto dall'appellante sono riferibili non già all'integrazione operata dal giudice che si pronunci su un'istanza di revoca o di modifica del provvedimento cautelare, ma a quella del Tribunale del riesame che confermi il provvedimento di sequestro, ravvisando esigenze cautelari del tutto diverse da quelle ritenute dal primo giudice, con ciò violando il principio del contraddittorio o, meglio, il diritto di difesa sotto il profilo dell'ablazione del grado di impugnazione.

Con l'effetto che l'appello, anche sotto tale profilo, va rigettato.

L'appellante va, infine, condannato al pagamento delle spese della presente fase.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 324 e 310 c.p.p.,

rigetta l'appello proposto nell'interesse di FACEBOOK IRELAND Ltd. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro parziale, emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia in data 1.7.2016, depositato il 4.7.2016.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Reggio Emilia, il 26.9.2016

Il Giudice estensore

IL PRESIDENTE